

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1815

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOUMAHORO

Riconoscimento della festa della rottura del digiuno del Ramadan
agli effetti civili

Presentata il 9 aprile 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — « La promozione del mutuo rispetto tra fedi e culture, elemento della coesione sociale della nostra comunità, sollecita l'esercizio di una responsabilità condivisa per il bene comune ». Sono queste le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa di fine Ramadan 2024, una delle due feste annuali della religione islamica. La presente proposta di legge, ispirandosi ai principi della coesione sociale, del mutuo rispetto e ai valori universali del dialogo e della pace, intende istituire la festa della rottura del digiuno del Ramadan. Essa, inoltre, si ispira al principio di laicità dello Stato.

Come noto, il principio di laicità dello Stato non è menzionato espressamente nella nostra Carta costituzionale. Tuttavia, esso è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale come principio supremo dell'ordinamento con la sentenza n. 203 del 1989, nella quale la Consulta affermava che « Il

principio di laicità, quale emerge dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale ».

Citando un intervento nel corso di un'audizione del 16 luglio 2007 presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati dell'allora Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, l'Arcivescovo emerito di Firenze, Giuseppe Bettori, si può osservare che, più che la laicità a garanzia della libertà religiosa, è la libertà religiosa a contribuire a definire il principio supremo di laicità dello Stato, così come delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989. In particolare, l'eguale libertà religiosa di tutte le confessioni dinanzi alla legge, sancito dall'articolo 8 della Costituzione, non è dunque solo uguaglianza, ma appunto un'e-

guale libertà in un « regime di pluralismo confessionale e culturale ». Con la sentenza n. 52 del 2016 la Corte costituzionale ha stabilito che le Intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione non sono un diritto e che la piena libertà religiosa si deve poter realizzare al di fuori del sistema concordatario.

Si ritiene necessario un intervento legislativo che rispetti, garantisca e valorizzi il pluralismo religioso, che di fatto caratterizza il nostro Paese, ed è in quest'ottica che la presente proposta di legge intende introdurre nel calendario civile una festività del calendario islamico che ricorre alla fine del mese di Ramadan, quello in cui i musulmani digiunano ogni giorno dall'alba al tramonto.

È stimato che in Italia risiedono quasi 4 milioni di persone che professano la religione islamica e, di queste, più di 1,5 milioni hanno cittadinanza italiana. Si tratta della seconda comunità di fede dopo quella costituita dai cittadini cristiani. Nello spirito del Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, sottoscritto nel 2019 da Papa Francesco e dall'Imam di al-Azhar Ahmad Al-Tayyib, e dell'Enciclica « Fratelli tutti » del 2020 di Papa Francesco, nonché in considerazione del fatto che in molti Paesi a maggioranza musulmana e non solo, con sistemi normativi diversi dal nostro, il Natale è un giorno festivo con effetti civili, con la presente proposta di legge si intende introdurre la festa islamica di fine Ramadan nel calendario civile italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« il giorno della festa della rottura del digiuno del Ramadan ».

2. Il giorno della festa della rottura del digiuno del Ramadan, di cui al comma 1, è stabilito ogni anno da un'apposita Commissione istituita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione è composta da esponenti di area confessionale islamica per almeno la metà dei suoi membri ed è integrata da esperti designati dal medesimo Servizio.



19PDL0086240